

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13637 Anno 2020

Presidente: COSENTINO ANTONELLO

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 02/07/2020

### ORDINANZA

sul ricorso 36127-2018 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439910585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

F.N.

- *ricorrente* -

*contro*



- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1452/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1726  
20

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vicenza che, in rigetto dell'appello proposto dal Ministero, ha integralmente confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Bassano del Grappa di annullamento del provvedimento emesso dalla Motorizzazione civile di Verona – sezione distaccata di Vicenza che aveva disposto la revisione della patente di guida del sig. [REDACTED]

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che l'impugnato provvedimento di revisione della patente dalla Motorizzazione civile fosse viziato dall'omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente dell'interessato, prescritta dall' art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992; tale comunicazione, osserva il Tribunale, è funzionale a garantire all'interessato la facoltà di frequentare corsi di recupero dei punti, al fine di evitarne l'azzeramento, secondo quanto previsto dall'art. 126 bis, co. 4, C.d.S e dal d.m. 29/07/2003. La comunicazione agli interessati da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione di punteggio, pur non possedendo natura provvedimentoale e pur risultando strettamente vincolata, costituisce requisito d'accesso ai corsi di recupero, sicché dalla sua omissione discenderebbe la illegittimità del provvedimento di revisione della patente.

Con l'unico motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 e dell'art. 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006. Il terzo comma dell'art. 126 bis cit. prevede che ogni variazione di punteggio della patente di guida sia comunicata all'interessato dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma tale comunicazione, osserva il ricorrente, ha carattere informativo e lascia del tutto intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità telematiche indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. È erroneo dunque qualificare in termini di indefettibilità la preventiva comunicazione della variazione di punteggio ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, in primo luogo perché il conducente conosce subito, tramite il verbale di accertamento, se e in quale

misura gli verrà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e, in secondo luogo, perché in ogni momento può verificare il suo saldo-punti.

Il sig. [REDACTED] non ha espletato alcuna attività difensiva.

La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito, infatti, che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. n. 18174 del 2016). Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, di recente ripreso in Cass. n. 9270/2018, nella cui motivazione si legge: «Nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentoale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività

dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».

Il ricorso va dunque accolto.

L'impugnata sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Vicenza, in diversa composizione, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

-----